

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Con ricorso in data 14 luglio 2025, il ricorrente ha lamentato di essere stata segnalato nella Centrale rischi della Banca d'Italia nonostante il credito fosse estinto per prescrizione, e ha contestato altresì che la banca non avesse dimostrato la propria legittimazione alla segnalazione mediante produzione dell'avviso di cessione dei crediti.

Ha chiesto perciò la cancellazione della segnalazione.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di reclamo, osservando che la comunicazione del 02.07.2025 inviata dal ricorrente rappresentava piuttosto una mera richiesta di informazioni e documentazione; e dato che, anche a voler considerare la comunicazione del 09.07.2025 quale reclamo, il ricorso è stato presentato in data 14.07.2025, e dunque in violazione del termine di 60 giorni previsto per il riscontro dell'intermediario. Sul difetto di legittimazione, l'intermediario ha replicato che il credito, originariamente vantato da altra banca, è stato trasferito in data 17.12.2015 per effetto di un'operazione di cessione; in ordine alla questione di prescrizione, ha dedotto che il titolare del credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in data 02.07.2014 e notificato successivamente lettere di cessione del credito del 27.01.2015.

Nelle repliche il ricorrente ha argomentato circa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e circa le ragioni della intervenuta prescrizione del credito. L'intermediario, dal canto suo, ha insistito nelle eccezioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Nelle comunicazioni inviate dal ricorrente, infatti, non viene chiesta la cancellazione (neppure nella lettera del 9.7.2025), ma è richiesto piuttosto all'intermediario di documentare il titolo della pretesa creditoria sottostante alla segnalazione. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, il ricorso è inammissibile quando il reclamo non menziona la cancellazione (in questi termini, ABF Roma, decisione n. 4677/2025).

Vi è inoltre da considerare che, in ogni caso, anche volendo considerare la lettera del 9.7.2025 come corrispondente al contenuto del ricorso, quest'ultimo sarebbe ulteriormente inammissibile, poiché è stato proposto senza l'attesa del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalle Disposizioni ABF.

Ai sensi di quelle Disposizioni, infatti, può presentare ricorso all'Arbitro "il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario", mentre nella specie tra il 9 luglio, data della comunicazione all'intermediario, e il 14 luglio, data di presentazione del ricorso, sono decorsi soltanto cinque giorni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE